



Agosto 2021

Informazioni e domande frequenti sulle garanzie di restituzione

A. Informazioni generali

I. Promozione dello scambio di beni culturali

Nelle operazioni di prestito internazionale tra musei è sempre più importante il rilascio di garanzie di restituzione. Oggi, infatti, numerose istituzioni prestatrici esigono una garanzia di restituzione da parte del Paese ospitante prima di mettere a disposizione opere delle loro collezioni per un'esposizione all'estero. Questa garanzia ha lo scopo di tutelare l'opera prestata da pretese giuridiche di terzi e dai relativi procedimenti giudiziari (parole chiave: «salvacondotto» o immunità).

La legge sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC) contempla una garanzia di restituzione volta a promuovere lo scambio di beni culturali tra musei. La garanzia di restituzione viene rilasciata dal Servizio specializzato Trasferimento dei beni culturali dell'Ufficio federale della cultura (in seguito Servizio specializzato).

II. Procedura

Se un museo o un altro istituto culturale in Svizzera intende prendere temporaneamente in prestito un bene culturale proveniente da uno Stato contraente della Convenzione UNESCO del 1970, l'istituzione beneficiaria del prestito può chiedere al Servizio specializzato di rilasciare all'istituzione prestatrice una garanzia di restituzione per la durata dell'esposizione (art. 10 LTBC). La richiesta deve essere presentata al Servizio specializzato almeno tre mesi prima della prevista importazione in Svizzera (art. 7 cpv. 1 OTBC) mediante un apposito formulario scaricabile dal sito del Servizio specializzato (www.bak.admin.ch/kgf, rubrica «Garanzia di restituzione per i musei»). Alla richiesta deve essere allegato un estratto del contratto di prestito.

Se la richiesta soddisfa i requisiti di legge, viene pubblicata nel Foglio federale insieme all'elenco dei beni culturali contenente la descrizione del bene culturale e della sua provenienza (art. 11 cpv. 1 LTBC). Contro la richiesta è possibile fare opposizione per iscritto presso il Servizio specializzato entro 30 giorni dalla pubblicazione (art. 11 cpv. 3 LTBC), fatta salva la sospensione dei termini di cui all'articolo 22a della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021). Con l'opposizione può essere fatto valere un titolo di proprietà sul bene culturale.

A decidere in merito al rilascio di una garanzia di restituzione è il Servizio specializzato (art. 12 cpv. 1 LTBC). La garanzia può essere rilasciata, se: (a) nessuno ha fatto valere mediante opposizione un titolo di proprietà sul bene culturale; (b) la sua importazione non è illecita ai sensi dell'articolo 2 capoverso 5 LTBC; (c) nel contratto di prestito è concordato che, a conclusione dell'esposizione, il bene culturale farà ritorno nello Stato contraente da cui è stato prestato (art. 12 cpv. 2 LTBC).

III. Effetto

In conformità all'articolo 13 LTBC, la garanzia di restituzione implica che né privati né autorità possono far valere pretese giuridiche nei confronti di un bene culturale fintanto che questo si trova in Svizzera.

B. Domande frequenti

1. Dove si trova il formulario per richiedere la garanzia di restituzione?

Tutte le informazioni e i formulari si trovano sul sito del Servizio specializzato Trasferimento internazionale dei beni culturali al seguente link: <https://www.bak.admin.ch/kgf>, rubrica «Garanzia di restituzione per i musei».

2. Nell'elenco dei beni culturali alla richiesta bisogna necessariamente riportare l'indicazione precisa della provenienza delle opere?

Sì. Secondo le disposizioni di legge relative alla garanzia di restituzione, l'istituzione richiedente è tenuta a indicare la provenienza dell'opera nel modo più esatto possibile (art. 11 LTBC e art. 7 OTBC). Tali indicazioni servono a garantire la maggiore trasparenza possibile affinché eventuali persone o istituzioni legittimate a fare opposizione possano esercitare i propri diritti.

Perciò vanno indicate in modo univoco e verificabile sia l'attuale proprietà che quelle passate. Non sono ammesse indicazioni anonime o lacunose riguardo alla provenienza (per esempio «collezione privata»)

3. È possibile trasmettere in un documento separato le illustrazioni delle opere indicate nell'elenco dei beni culturali?

Sì. Le illustrazioni delle singole opere possono essere fornite in un documento separato. Va però indicato con chiarezza a quale delle opere elencate nell'elenco dei beni culturali corrisponde ogni illustrazione.

4. Perché la richiesta deve essere presentata almeno tre mesi prima della prevista importazione del bene culturale?

Il termine di tre mesi è prescritto dall'ordinanza sul trasferimento dei beni culturali (art. 7 cpv. 1 OTBC), in modo da consentire il corretto svolgimento della procedura per il rilascio della garanzia di restituzione.

La procedura prevede i seguenti passaggi:

- esame formale e materiale della richiesta;
- eventuale completamento della richiesta da parte dell'istituzione richiedente;
- pubblicazione della richiesta nel Foglio federale (consegna dei documenti 8 giorni prima della data di pubblicazione);
- termine di opposizione di 30 giorni;
- eventuale sospensione dei termini;
- elaborazione e spedizione della decisione.

5. Il termine di opposizione deve necessariamente essere di 30 giorni?

Sì. Trattandosi di un termine stabilito per legge (art. 11 cpv. 3 LTBC), devono necessariamente trascorrere 30 giorni dalla pubblicazione della richiesta nel Foglio federale. Il termine non può essere abbreviato. Durante il periodo di 30 giorni è possibile far valere tramite opposizione un titolo di proprietà sul bene culturale (art. 11 cpv. 3 e art. 12 LTBC). Occorre eventualmente tenere conto della sospensione dei termini (vedi domanda 6).

6. Quando occorre tenere conto della sospensione dei termini?

Secondo l'articolo 22a legge federale sulla procedura amministrativa (SR 172.021), i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni non decorrono:

- dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- dal 15 luglio al 15 agosto incluso;

- dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

7. È possibile rilasciare una garanzia di restituzione per le opere provenienti da qualsiasi Paese?

La garanzia di restituzione può essere rilasciata esclusivamente per gli Stati che hanno ratificato la Convenzione UNESCO del 1970 (Stati contraenti ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LTBC).

L'elenco degli Stati che hanno ratificato la Convenzione UNESCO del 1970 è disponibile ai seguenti link:

www.unesco.org/eri/la/convention.asp?order=alpha&language=F&KO=13039%20

<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20012311/index.html>

8. È obbligatorio trasmettere il contratto di prestito contemporaneamente alla richiesta di garanzia di restituzione?

No, il contratto di prestito sottoscritto da entrambe le parti può essere fornito anche in un secondo tempo, ma è imprescindibile per il rilascio della garanzia di restituzione.

9. La garanzia di restituzione ha valenza retroattiva?

No, la garanzia di restituzione è valida al più presto a partire dalla data di rilascio della relativa decisione. La durata della garanzia è stabilita nella decisione.

10. È possibile ottenere la garanzia di restituzione (decisione) in inglese?

No. La garanzia di restituzione può essere rilasciata soltanto in una lingua ufficiale (italiano, tedesco o francese). Su richiesta può essere fornita una versione standard in inglese come modello.

11. È possibile prolungare la validità della garanzia di restituzione?

Sì. In casi eccezionali è possibile prolungare la validità della garanzia di restituzione (per esempio in caso di prolungamento dell'esposizione), previo esame del caso specifico. Chi intende richiedere un prolungamento può rivolgersi al Servizio specializzato per maggiori informazioni.

12. Dove si possono trovare maggiori informazioni sulle garanzie di restituzione?

Ufficio federale della cultura (UFC)

Musei e collezioni

Servizio specializzato Trasferimento dei beni culturali

kgt@bak.admin.ch

+41 58 462 03 25

<https://www.bak.admin.ch/kgt>